

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6114 del 16/12/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ì</i> SOCIETÀ AGRICOLA VALENTINI GIOVANNI E PANTOLI CARLA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA <i>ì</i> LOCALITÀ SAVIO, VIALE DEI LOMBARDI N.66. DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6264 del 15/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ AGRICOLA VALENTINI GIOVANNI E PANTOLI CARLA** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA – LOCALITÀ SAVIO, VIALE DEI LOMBARDI N.66. **DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna dalla **Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla** (P.IVA 01132340397) in data 17/06/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 8700/2020 del 18/06/2020 (Pratica Sinadoc 17052/2020), relativa alla domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto sito in Ravenna - Loc. Savio, viale dei Lombardi n. 66; intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze as-

segnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 17052/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività turistico/ricettiva;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 17/06/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 8700/2020 del 18/06/2020, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 90469/2020 del 24/06/2020 ;
- con nota PG n. 99408/2020 del 10/07/2020 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta presentata dalla Società in data 03/07/2020, e pertanto la documentazione risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento e la domanda correttamente presentata, come comunicato da questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 104152/2020 del 20/07/2020, restando in attesa ai fini dell'adozione dell'AUA di acquisire il parere del Comune di Ravenna per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per la matrice rumore e il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna.

VISTA la nota PG 120757/2020 del 21/08/2020 trasmessa dal Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, da cui emergeva parere sfavorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;

VISTA la nota PG 122947/2020 del 27/08/2020 con cui questa ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato allo SUAP l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, a seguito della nota PG 120757/2020 del 21/08/2020 trasmessa dal Comune di Ravenna sopraccitata, da cui emergeva parere sfavorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;

CONSIDERATO che la **Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla**, con nota PG 141293/2020 del 01/10/2020, ha richiesto una proroga fino al 10/10/2020 per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, concessa da questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 142982/2020 del 06/10/2020, e trasmessa alla Società dallo SUAP con nota PG 143948/2020 del 07/10/2020;

VISTA la nota PG 148080/2020 del 14/10/2020 con la quale lo SUAP ha trasmesso la nota della **Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla** con la documentazione integrativa presentata ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, e successivamente integrata con nota PG 149757/2020 del 16/10/2020;

CONSIDERATO che il Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio con nota PG 163070/2020 del 11/11/2020 ha **trasmesso il parere sfavorevole** al rilascio dell'AUA a favore della **Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla**, (P.IVA: 01132340397), relativamente all'insediamento sito in Ravenna, località Savio, viale dei Lombardi 66, destinato ad attività turistico/ricettiva, per i motivi di seguito indicati:

- *la domanda è relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali derivanti da un'attività di campeggio dove è prevista la realizzazione di servizi fissi, bagni, area chiosco, area ristorazione, 36 piazzole ed una piscina;*
- *il numero degli abitanti equivalenti stimato dell'insediamento è di 154 AE, suddiviso in 144 AE derivanti dalle piazzole e 10 AE derivanti dagli addetti dichiarati;*
- *la nuova progettazione presentata in Ottobre 2020 prevede per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento l'installazione di degrassatori sulla linea delle acque saponate, di fosse Imhoff sulla linea delle acque nere e la realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso verticale con ricircolo, come trattamento secondario;*

- *allegate alla documentazione integrativa sono presenti due relazioni, datate rispettivamente settembre 2017 e ottobre 2020. La planimetria della rete fognaria (Allegato A.2.1 Acque reflue Ott. 2020) rappresenta uno schema grafico diverso da quello illustrato in entrambe le relazioni. Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che non è possibile valutare la progettazione proposta; come già evidenziato (PG 146203/2020 21/08/2020), non risulta ancora chiaro da quali immobili si producano le acque reflue domestiche da sottoporre a trattamento di depurazione (Reception, minimarket, ecc.);*
- *in merito all'impianto di fitodepurazione a flusso verticale con ricircolo si fa presente che non è presente una relazione di dettaglio che ne descriva la progettazione, il funzionamento in condizioni di esercizio e di chiusura stagionale dell'attività.*
- *nella legenda generale sono annoverati degli immobili che potrebbero produrre scarichi di acque reflue domestiche ma che poi non si ritrovano rappresentati nella planimetria (ad es. cucina e servizi, zona ricettiva attrezzata);*
- *relativamente alla piscina, non sono graficamente rappresentate le linee fognarie derivanti dal controlavaggio dei filtri e dallo svuotamento della piscina stessa; le relazioni non menzionano tali flussi di scarico derivanti dalla piscina ed il loro recapito;*
- *nella zona della piscina vi sono due linee di acque saponate che terminano all'interno di due degrassatori e che non hanno alcun recapito;*
- *si fa presente che per un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento (degrassatori, fosse Imhoff), l'ingresso agli stessi deve avvenire attraverso un'unica tubazione, contrapposta con la tubazione d'uscita. La planimetria della rete fognaria rappresenta degrassatori e fosse Imhoff con più di un ingresso;*
- *il pozzetto di ricircolo a servizio dell'impianto di fitodepurazione è collegato, attraverso due condotte separate, sia al pozzetto ufficiale di campionamento ma anche con la vasca di carico prima dell'ingresso all'impianto di fitodepurazione: tale condizione può mettere in collegamento un refluo non trattato con le acque superficiali, attraverso il pozzetto ufficiale di prelievo.*

CONSIDERATO inoltre che il Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota PG 164976/2020 del 13/11/2020, ha comunicato di non poter esprimere il parere di competenza, in attesa di valutare eventualmente la soluzione progettuale alternativa proposta (seppur ritenendo preferibile l'adozione di soluzioni di invarianza con stoccaggio compartimentato e rilascio controllato delle portate ammissibili quantificate in 10 l/sec\*Ha), solo a condizione che venga corredata di tutti gli aspetti indicati dalla Direttiva Idraulica di Bacino, al Cap. 7.5 "(...) individuazione di soluzioni alternative alla realizzazione di volumi di invaso (art. 9 comma 8 NPS per il Rischio Idrogeologico)" e che recita:

***"In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge, in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall'impermeabilizzazione. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di rimessaggio in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sotto forma di pozzetti o vasche o condotte disperdenti in cui sia consentito l'accumulo di un battente idraulico che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. Il progettista dovrà documentare in tal caso, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 30 anni nei territori di collina e montagna e di 200 anni nei territori di pianura, secondo le definizioni di cui all'art. 2 delle norme del piano stralcio per il rischio idrogeologico."***

Ai fini della laminazione il volume d'invaso della rete delle acque bianche (pozzetti inclusi), può essere computato solamente all'80 % e non al 100 %, così come previsto dal Cap.7.3 "Modalità di realizzazione dell'invarianza idraulica" della Direttiva Idraulica dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**DISPONE**

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **IL DINIEGO DELL'AUA**, di cui all'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/06/2020 – acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 8700/2020 del 18/06/2020 (Pratica Sinadoc 17052/2020), dalla **Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla** (P.IVA 01132340397), avente sede legale e impianto ubicato nel Comune di Ravenna – Loc. Savio, viale dei Lombardi n. 66.
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. ssa Daniela Ballardini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**